



Editrice

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Commento alle novità in tema di esecuzione ex [d.l. n. 59/2016](#)

Articolo di **Ruggiero FIORELLA**

Il decreto legge n. 59 del 03 maggio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03 maggio 2016), rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*", è entrato in vigore, fatta eccezione per alcune disposizioni, il 04 maggio 2016, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di conversione, esaminiamo da vicino quali sono le maggiori novità apportate dal presente decreto.

Strutturalmente, il testo si compone di 14 articoli, suddivisi in quattro capi, ed abbraccia diverse aree tematiche, che spaziano dal sistema bancario alla legge fallimentare, dal sistema tributario al diritto processuale civile.

Di sicuro impatto risultano alcune delle disposizioni contenute nel Capo I del presente decreto, recante "*Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti*", che intervengono, tra l'altro, anche in materia di

espropriazione forzata, introducendo rilevanti modifiche al Libro III del codice di procedura civile.

La chiara intenzione, nell'ottica di velocizzare le procedure tese al recupero dei crediti, è quella di semplificare e snellire le stesse con una serie di interventi a tappeto di pronta soluzione.

Ai più tale circostanza non giungerà certo come una novità, essendo recentemente il legislatore intervenuto in maniera significativa sull'argomento con il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito, con modificazioni, con la legge n. 132 del 06 agosto 2015.

Potrebbe evidenziarsi, a tale proposito, la inopportunità del legislatore di intervenire non sistematicamente (non con una riforma definitiva e strutturale, ma) con una sequela di provvedimenti, puntualmente dettati dalla straordinaria necessità ed urgenza ex art. 77 della Costituzione, che sconvolgono il nostro sistema processuale civile rendendolo - contrariamente ai principi di semplificazione e snellezza cui si tende -, gravoso ed inorganico, ma lasciamo che questa rimanga una semplice digressione.

Le maggiori novità in tema di espropriazione forzata sono contenute nell'art. 4 del D.L. n. 59/2016 (*Disposizioni in materia di espropriazione forzata*), che racchiude tutte le modificazioni apportate al codice di procedura civile.

Un primo intervento ricade su alcune delle norme relative alla espropriazione forzata in generale, specificatamente sul contenuto dell'atto di pignoramento, disciplinato dall'art. 492 c.p.c. (*Forma del pignoramento*), che viene ancora una volta modificato.

Come è noto, l'art. 492 c.p.c. disciplina la forma del pignoramento, che consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Tra gli elementi imprescindibili che deve contenere l'atto di pignoramento, vi sono gli avvertimenti rivolti al debitore, e precisamente:

- 1) previo invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la

residenza dichiarata od il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;

2) l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495 c.p.c. (*Conversione del pignoramento*), può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia depositata dal debitore in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Ebbene, con l'attuale riforma, il contenuto dell'atto di pignoramento si arricchisce di un ulteriore avvertimento, disciplinato dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 59/2016, il quale stabilisce quanto segue: "all'articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»".

Dalla semplice lettura del testo normativo così come riformato, si evince chiaramente come lo stesso sia stato coordinato con il secondo comma dell'art. 615 c.p.c. (*Forma dell'opposizione*), anch'esso oggetto di riforma, mentre immutato è rimasto il contenuto del primo comma del citato articolo, avente ad oggetto la opposizione alla esecuzione nella eventualità in cui questa non sia ancora iniziata (opposizione al precetto).

L'art. 615 c.p.c., comma 2, prevede quanto segue: "Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto".

L'art. 4, comma 1, lett. l) del D.L. n. 59/2016 stabilisce espressamente che all'art. 615, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.».

Nel ricordare che il secondo comma dell'art. 615 c.p.c. disciplina la opposizione alla esecuzione nella eventualità in cui questa sia iniziata, appare in tutta evidenza l'importanza di tale disposizione.

Anche tale norma si pone come obiettivo quello di snellire la procedura esecutiva, imponendo, diversamente dal passato, un preciso momento temporale entro e non oltre il quale, a pena di inammissibilità, deve essere proposta l'opposizione alla esecuzione.

Tale momento coincide con l'emissione del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la vendita o l'assegnazione a norma delle disposizioni previste in ognuna delle rispettive discipline esecutive, ovvero ai sensi dell'art. 530 c.p.c. (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*) nell'ambito della espropriazione mobiliare presso il debitore, dell'art. 552 c.p.c. (*Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo*) nell'ambito della espropriazione presso terzi, e dell'art. 569 c.p.c. (*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*) nell'ambito della espropriazione immobiliare.

Nella eventualità in cui l'opposizione sia stata proposta oltre il termine anzidetto, unica possibilità riconosciuta all'opponente per non vedersi dichiarato inammissibile il ricorso (oggetto di opposizione), è quella di dimostrare, incombendo sullo stesso l'onere della prova, o che la tardività della stessa sia fondata su fatti sopravvenuti, e quindi realizzatisi successivamente al termine prescritto, ovvero che la impossibilità di proporre tempestivamente la più volte citata opposizione si sia verificata per cause a lui non imputabili.

L'impronta data alla norma è chiara, ovvero quella di limitare le opposizioni del debitore ponendo un termine temporale certo, oltre il quale nulla potrà fare lo stesso per salvaguardare i propri beni sottoposti a procedura esecutiva.

L'importanza di tale norma, e soprattutto la incisività della stessa, per le facili conseguenze che possiamo immaginare in caso di inammissibilità della opposizione proposta dal debitore, pur tuttavia sembrano essere state considerate superficialmente dal legislatore, laddove nulla riferisce nella eventualità in cui il creditore non inserisca nell'atto di pignoramento l'ulteriore avvertimento indicato nell'art. 492 c.p.c., così come modificato dal decreto legge in commento. Tale mancanza, per quanto riportato, non è di poco conto, e sicuramente sarà oggetto, qualora persistente, di copiosa giurisprudenza.

Circa l'entrata in vigore delle norme pocanzi trattate, l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 59/2016, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e l) - ovvero quelle relative all'art. 492 e 615 c.p.c. - si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per mera completezza, si evidenzia che vi è una ulteriore norma, oltre all'art. 492 c.p.c., modificata dal presente decreto, facente parte delle disposizioni generali in materia di espropriazione forzata di cui al Libro III, Titolo II, Capo I del codice di procedura civile, ovvero l'art. 503 c.p.c..

Al comma secondo dell'art. 503 c.p.c. (*Modi della vendita forzata*), il quale stabilisce che "L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568", l'art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. n. 59/2016 aggiunge, a seguire, tali parole: "nonchè, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis."

*

Passiamo ora ad esaminare la norma, che secondo molti, maggiormente inciderà sulle dinamiche processuali in materia di espropriazioni, ovvero l'art. 532 c.p.c. (*Vendita a mezzo commissionario*), norma racchiusa tra quelle delle espropriazione mobiliare presso il debitore.

L'art. 532 c.p.c. disciplina, nell'ambito della espropriazione mobiliare, la procedura di vendita tramite commissionario, soggetto che va considerato a tutti gli effetti un ausiliario del giudice, al quale, come vedremo, viene assegnato il compito di vendere i beni oggetto di pignoramento.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, tale tipologia di vendita viene disposta direttamente dal giudice dell'esecuzione, il quale, in alternativa all'istituto vendite giudiziarie, può affidare, con provvedimento motivato, le cose oggetto di pignoramento a soggetto specializzato, iscritto nell'elenco di cui all'art. 169 sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (*Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati*), affinché provveda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 532 c.p.c., il giudice dell'esecuzione fissa, eventualmente con l'ausilio di un esperto, il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, avendo facoltà di imporre al commissionario una cauzione.

All'interno del provvedimento il giudice è tenuto ad indicare, altresì, il numero complessivo degli esperimenti di vendita che dovranno essere eseguiti, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma dalla vendita, ed il termine finale alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

Ebbene, è proprio in tale ultimo ambito che interviene la riforma, la quale non ha invece in alcun modo modificato la procedura prevista dal codice circa la nomina del commissionario, nonché la fissazione del prezzo minimo da riconoscere al bene pignorato.

L'art. 4, comma 1, lett. c) del D.L. n. 59/2016, infatti, stabilisce quanto segue: "all'articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;

Il cambiamento, rispetto al contenuto della precedente versione dell'art. 532 c.p.c., è radicale, incidendo profondamente sulla tempistica a cui il giudice dell'esecuzione, e la procedura in sé, dovrà sottostare.

In precedenza, infatti, il giudice dell'esecuzione nel provvedimento aveva l'obbligo di indicare, quale numero complessivo degli esperimenti di vendita, un numero che non fosse inferiore a tre, ed ancora, il termine finale, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita era tenuto a restituire gli atti in cancelleria, non doveva essere inferiore a sei mesi e superiore a un anno.

L'attuale formulazione dell'art. 532 c.p.c., così come modificato dal D.L. n. 59/2016, diversamente introduce tempi molto più ristretti a cui dovrà fare riferimento il giudice dell'esecuzione, il quale nel provvedimento più volte richiamato, dovrà, come detto, fissare il numero dei tentativi di vendita nella misura massima di tre, e il termine finale, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita è tenuto alla restituzione degli atti in cancelleria, non superiore a sei mesi.

Oltre che nelle modalità appena indicate, ovvero incapacità di vendere i beni oggetto di pignoramento nei sei mesi prospettati dalla nuova riforma, il giudice, se non sono state depositate istanze a norma dell'art. 540-bis c.p.c. (*Integrazione del pignoramento*), dovrà ugualmente disporre la conclusione della procedura di vendita ex art. 532 c.p.c. nella eventualità in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (*Infruttuosità dell'espropriazione forzata*), il quale afferma che "Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo".

Le modifiche apportate all'art. 532 c.p.c., confermano ancora una volta la dichiarata e manifesta volontà del legislatore di snellire quanto più possibile la procedura esecutiva, e nella fattispecie, tale obiettivo sembrerebbe, quanto meno in teoria, raggiunto, alla luce della tempistica imposta, alquanto ristretta, circa la durata della procedura, nonché del numero legato agli esperimenti di vendita, comunque limitati, che ci si augura determineranno d'ora innanzi il

venir meno di estenuanti procedure, il più delle volte nulla affatto gratificanti e soddisfacenti.

*

Procediamo con l'analisi della riforma, passando ad esaminare, nell'ambito della espropriazione immobiliare, l'art. 560 c.p.c. (*Modo della custodia*).

Per comprendere al meglio il contenuto della riforma, si premette, molto sinteticamente, che nell'ambito della espropriazione immobiliare, con il pignoramento dell'immobile, ai sensi dell'art. 559 c.p.c. (*Custodia dei beni pignorati*), il debitore è costituito custode dei beni pignorati, nonché di tutti gli accessori, fermo restando l'ipotesi in cui, su istanza del creditore (pignorante o intervenuto), il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, possa nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

Passando ora all'esame dell'art. 560 c.p.c., questi prevede per il debitore e il terzo nominato custode, rispettivamente, degli obblighi al primo comma consistenti nel dover rendere il conto a norma dell'art. 593 c.p.c. (*Rendiconto*), ed un espresso divieto al secondo comma, quello di dare in locazione l'immobile pignorato se non autorizzati dal giudice.

Il terzo comma del citato articolo, ha invece ad oggetto la liberazione dell'immobile pignorato disposta con provvedimento non impugnabile dal giudice della esecuzione nella eventualità in cui questi non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare presso l'immobile pignorato, o parte dello stesso, ovvero quando ritiene di dover ritirare detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero, quale ultima possibilità, quando provvede alla aggiudicazione o assegnazione dell'immobile.

Tanto premesso, si evidenzia che l'intervento della riforma riguarda proprio il contenuto del quarto e del quinto comma dell'art. 560 c.p.c..

L'art. 4, comma 1, lett. d) del D.L. n. 59/2016, stabilisce quanto segue: "All'art. 560: 1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.».

Ebbene, con riferimento al quarto comma, ciò che il legislatore ha inteso modificare è la procedura da attuare con riferimento al rilascio dell'immobile.

Si premette che, per quanto disposto dall'art. 4, comma 4) del D.L. n. 59/2016, la disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), ovvero delle modifiche apportate alla norma in esame, si applicheranno agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Tanto premesso, si evidenzia che la norma ante riforma stabiliva che il provvedimento emanato dal giudice dell'esecuzione ai sensi del terzo comma dell'art. 560 c.p.c., costituiva titolo esecutivo per il rilascio, che doveva essere eseguito a cura del custode nelle forme di cui agli artt. 605 e ss. del c.p.c. (*Dell'esecuzione per consegna o rilascio*), ovvero per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, il quale su impulso del custode stesso, che operava anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentavano, dava corso alla procedura di esecuzione innanzi richiamata, seguendo pedissequamente quanto stabilito a tale proposito dal codice di rito.

Tale procedura, ovvero il coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario, è stata di fatto annullata con la presente riforma, atteso che, sempre in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure esecutive, con il presente decreto, il provvedimento emanato dal giudice dell'esecuzione ai sensi del terzo comma dell'art. 560 c.p.c. sarà attuato sempre dal custode, ma non più osservando le formalità di cui agli art. 605 e seguenti del c.p.c., e quindi con

l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, bensì secondo quelle che saranno le disposizioni rilasciate dallo stesso giudice dell'esecuzione immobiliare, il quale potrà avvalersi anche della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c. (*Altri ausiliari*).

In conclusione, con riferimento al periodo inserito dal presente decreto al comma 5 dell'art. 560 c.p.c., nell'ottica di vendita del bene sottoposto a pignoramento, si limita a permettere, a coloro i quali sono interessati a presentare l'offerta di acquisto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta, che potrà essere formulata unicamente mediante il portale delle vendite pubbliche, e di cui dovrà essere a conoscenza unicamente il custode. La stessa disamina dei beni, è previsto debba svolgersi nel rispetto e riservatezza dell'identità degli interessati, anche al fine di evitare qualsivoglia contatto tra gli stessi.

*

Sempre in tema di espropriazione immobiliare, altra norma interessata dalla riforma in commento è l'art. 569 c.p.c. (*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*).

Ripercorrendo sinteticamente il contenuto della norma in commento, questa prevede che a seguito della istanza di vendita di cui all'art. 567 c.p.c., il giudice della esecuzione nomini l'esperto e fissi l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 c.p.c. (*Avviso ai creditori iscritti*) che non siano intervenuti.

In tale occasione, se il giudice dispone con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (*Offerte d'acquisto*), stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e così via.

Il contenuto di cui al comma 4 dell'art. 569 c.p.c., originariamente, ovvero prima della riforma, prevedeva che, con la stessa ordinanza, il giudice potesse stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, fossero effettuati con modalità telematiche.

Diversamente, a seguito della riforma, l'art. 4, comma 1, lett. e) del D.L. n. 59/2016, ha stabilito che: "all'articolo 569, quarto comma, le parole «può

stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalità telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

In sostanza, il giudice, con l'ordinanza richiamata al comma 4 dell'art. 569 c.p.c., stabilisce (e non più "può stabilire" come in precedenza, divenendo un obbligo e non più una facoltà) che tutte le operazioni nello stesso comma indicate, fatta eccezione per i casi in cui questo sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, avvengano con modalità telematiche, nel rispetto, ed è questa l'ulteriore novità, di quanto previsto all'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (*Vendite con modalità telematiche*).

Circa l'entrata in vigore di tali disposizioni, l'art. 4, comma 5, del D.L. n. 59/2016, stabilisce che "La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*

Da una veloce lettura al decreto legge oggetto di riforma, appare evidente come sia l'espropriazione immobiliare la procedura esecutiva nella quale il legislatore ha deciso di intervenire pesantemente.

Di pari passo andranno esaminate le nuove disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 588 e (di nuova formulazione) 590-bis c.p.c.

L'art. 4, comma 1, lett. f) del D.L. n. 59/2016 stabilisce che all'articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per se' o a favore di un terzo,».

Secondo l'art 588 c.p.c. (*Termine per l'istanza di assegnazione*), "Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo."

Come si può facilmente notare, tale possibilità, ovvero quella di presentare istanza di assegnazione, il creditore potrà farlo a suo nome, oppure in favore di un terzo.

Da tale nuova possibilità riconosciuta in capo al creditore, è stato coniato il nuovo art. 590-bis, disciplinato dall'art. 4, comma 1, lett. g) del D.L. n. 59/2016, dal seguente tenore: «Art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo). - «Il creditore che e' rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento e' fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»

L'articolo, di facile comprensione, si sviluppa anch'esso nell'ottica della semplificazione e snellimento della procedura esecutiva immobiliare, come già ribadito fortemente voluta dal nostro legislatore.

Circa l'entrata in vigore di tali disposizioni, l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 59/2016, stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

*

Anche l'art. 591 c.p.c. (*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto*) non ha subito sorte migliore.

In tal senso, l'art. 4, comma 1, lett. h) del D.L. n. 59/2016, stabilisce che "all'articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

L'art. 591 c.p.c. prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione, nella eventualità in cui non vi siano domande di assegnazione, o se si è deciso di non accoglierle, di dare luogo ad una serie di provvedimenti, tra i quali spicca quello di stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, con la possibilità di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto, comunque essendo tenuto, per via della riforma, dopo il terzo

tentativo andato deserto, a fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà.

Il tutto, ovviamente, finalizzato allo snellimento delle procedure esecutive.

Circa l'entrata in vigore di tali disposizioni, l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 59/2016, stabilisce che "Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

Ultimo articolo considerato dalla riforma nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, è l'art 596 c.p.c. (*Formazione del progetto di distribuzione*), nel quale, molto sinteticamente, è stata prevista la possibilità per il giudice dell'esecuzione o per il professionista delegato di formare un progetto di distribuzione, anche parziale, con la precisazione, in conclusione dell'articolo, che il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

A riprova di quanto innanzi, l'art. 4, comma 1, lett. i) del D.L. n. 59/2016, stabilisce che "all'articolo 596, primo comma: 1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

*

L'art. 4 del D.L. n. 59/16 ha apportato delle modifiche anche all'art. 648 c.p.c. (*Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione*).

Il legislatore si è limitato a modificare una semplice parola, ovvero il termine concede di cui al primo comma, che con l'intervento del D.L. n. 59/2016, lett. m), è divenuto "deve concedere".

In sostanza, si stabilisce un vero e proprio obbligo in capo al giudice istruttore, il quale deve concedere (e non più "concede") l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.

Tale semplice modifica comporta importanti conseguenze sul piano processuale civile, ponendo un chiaro obbligo in capo al giudice istruttore.

*

Ultimo articolo modificato dal presente decreto è l'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (*Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali*), e precisamente i commi 9-sexies, e 9-septies, comunque direttamente collegati alla disciplina della espropriazione immobiliare.

Infatti, l'art. 4, comma 2 del D.L. n. 59/16, stabilisce che "All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 9-sexies e' sostituito dal seguente: «9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»; b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

Al di là del contenuto puramente tecnico, riservato ai professionisti delegati di cui all'art. 591-bis, tale novella, la cui entrata in vigore risale al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 59/16, ovvero il 04 maggio 2016, non fa altro che confermare la direzione ormai intrapresa da tempo dal nostro legislatore, intenzionato ad introdurre in tutti i settori della giustizia, i depositi, e non solo, con modalità telematica.

Ed è su questa scia che si colloca, altresì, il contenuto dell'art. 5 del D.L. n. 59/16 (*Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati*), costituito da un unico comma, che introduce delle modifiche in capo all'art.155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (*Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*).

Il nuovo testo del predetto art. 155-sexies, anch'esso entrato in vigore il 04 maggio 2016 è il seguente: "Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui".

Sin qua il testo originario, a cui l'art. 5 del D.L. n. 59/16 ha aggiunto, in fine, i seguenti periodi «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

*

In conclusione, ancora in tema di espropriazione forzata immobiliare, l'art. 3 del D.L. n. 59/2016 (*Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi*) ha introdotto una novità assoluta, ovvero il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

Risultando estremamente corposa la norma, per una migliore comprensione della stessa, se ne trascrive di seguito il contenuto:

"1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro e' accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilita' complessiva.

2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:

- a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
- b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;

d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto che segue:

a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento

di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;

c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna

procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).

4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848.

6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle

more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.

7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

8. Per l'istituzione del registro e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia."

*

Il predetto registro elettronico sarà istituito presso il Ministero della giustizia, e persegue gli obiettivi di una maggiore trasparenza, dovendo incamerare una miriade di dati, documenti ed informazioni relative alle varie procedure specificatamente indicate (espropriazione forzata immobiliare, fallimento ecc..). Ad ogni modo, per una maggiore comprensione di quelle che potranno essere le potenzialità di questo innovativo registro, si attende l'approvazione della convenzione, da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a mezzo della quale Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplineranno i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.